

DOTT. LUIGI CIAMPOLI

Sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Grazie alla responsabilità di una relazione si aggiunge anche l'ulteriore responsabilità, parlando per ultimo di ritardare il vostro pranzo. E tenendo conto della squisita ospitalità dei nostri anfitrioni, il danno credo che sia già notevole. Cercherò quindi di limitare al massimo questa vostra giusta intolleranza, chiedendo quanto tempo ho di sopportazione da parte vostra prima che mi lanciate qualcosa addosso, credo sui 20 minuti... va bene venti minuti?

[20-25, non c'è problema]

va bene, perdonatemi ancora per 25 minuti.

La responsabilità professionale di un medico da un punto di vista penale, credo che possa far riferimento a tre sentenze che hanno segnato un po' la storia della responsabilità.

Una prima sentenza che possiamo datare al 1967, descriveva la colpa professionale come necessariamente valutata alla luce di una larghezza di vedute e comprensione, proprio perché si parlava di scienza medica.

Successivamente quindi a questa sollecitazione rivolta un po' agli interpreti di diritto, si è dato luogo, successivamente, ad una sentenza del 2001 secondo la quale invece, la responsabilità andava individuata nell'alto grado di probabilità o alto grado di credibilità, vicina alla certezza, in termini di percentuali, vicina al 100. Era in questa sentenza l'esaltazione di quel rapporto di causalità efficiente richiamata puntualmente dal prof. Alpa stamattina e che rendeva, allora, in aggiunta a quella prima sentenza del '67 che sollecitava la massima comprensione, una sostanziale non punibilità del medico. Evidentemente sotto questa sollecitazione, la successiva sentenza

[chiedo scusa un momento... siccome qui era stata prevista una conferenza stampa dei relatori con 8 giornalisti di testata nazionale, ed era stata prevista per l'una, e mi richiamano, dicendomi che in questo momento dovrebbe essere fatta questa, perché altrimenti i giornalisti si debbono assentare... quindi mi....]

...da parte mia non c'è nessun problema, la campagna elettorale, con le trasmissioni televisive ci ha insegnato che si dice "recupero dopo"... quindi... peggio per voi

[ecco facendo così, facciamo adesso la conferenza stampa, facciamo adesso il pranzo e poi subito dopo riprendiamo l'intervento del professore Ciampoli...]

[continuazione del dopo pranzo]

.....quelle due decisioni precedenti che come avete visto avevano un'ottica ed un contenuto sostanzialmente d'evoluzione, ma nel riconoscimento di una specie di tolleranza e di comprensione nei confronti del medico, la sentenza ultima, poi, della corte di cassazione a sezioni unite, del 10 luglio 2002, è stata innovativa sotto un certo sostanziale profilo. Si è rivalutato e si è stabilito in questa decisione, ed è sezioni unite, per chi non fosse specificamente addetto a questi lavori, il massimo della decisione è quella, non soltanto che è presa dalla corte di cassazione, ma anche delle sezioni unite, cioè da tutte le sezioni della corte di cassazione rappresentate in un collegio e perciò esprime la voce definitiva del supremo organo di giustizia, attraverso anche la risoluzione di casi che possono apparire o sono difformi, e possono generare contraddizioni nelle decisioni.

Questa decisione dicevo per la prima volta introduce la valutazione e il riferimento al caso concreto in relazione alla evoluzione della scienza medica. Era quindi un richiamo preciso, rivolto all'interprete, caso per caso, e non con un rinvio e con una devoluzione a definizioni probabilistiche o possibilistiche, come cause individuative di una responsabilità del medico. Era innovativa ed è stata innovativa perché ha suggerito la valutazione che pone continuamente i giudici, quanto meno della suprema corte, a raffrontare in quel momento, e ovviamente valutando quel caso concreto dedotto alla loro cognizione, la esistenza o meno del raffronto e quindi della ricerca tra equilibrio tra scienza e responsabilità. Questo era quindi il messaggio che ci aveva proposto la corte di cassazione a sessioni unite di modo che non è stato fuori luogo avere la curiosità, una volta che sono stato sollecitato a tenere questo intervento ad andare a ripercorrere le decisioni successive alla decisione richiamata che sono state il frutto di successive valutazioni da parte dei giudici di legittimità. E così mi è saltata agli occhi una decisione del 2005, dell'8 febbraio 2005, secondo la quale la posizione di garanzia dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente, non si esaurisce con l'intervento ma riguarda anche la fase post-operatoria. Allora guardate, immediatamente, come raffrontando questa decisione alla valutazione del caso concreto, vediamo subito, assistiamo a uno slabbramento di una attenzione e di un permanere di una responsabilità del medico chirurgo che segue e che non si considera ultimata con la mera operazione o il compimento di un intervento operatorio, ma deve perdurare attraverso un'attività di sorveglianza. E chi è abituato a vedere e a ritenere di valutare in termini di contestazione la rispondenza di un fatto verificatosi in relazione ad un comportamento che si considera da analizzare e quindi si considera vietato, pone ancora una volta, si pone ancora un momento l'interrogativo di un successivo raffronto in relazione alla contestazione originariamente operata. Perché se viene, di solito, normalmente, contestato l'esito, l'evento, un determinato evento in relazione ad un determinato comportamento, il comportamento che si considera vietato secondo questa decisione, non si concreta nel mero intervento medico di una operazione ma si sposta a momenti successivi. E questo è estremamente interessante da un punto di vista dell'analisi. La stessa decisione è stata successivamente ribadita, o richiamata da un'altra decisione del 2004, ma è anche interessante riflettere su una decisione del 21/12/2004, secondo la quale l'alto grado di credibilità razionale che era riportata come "condicio sine qua non" del verificarsi dell'evento con l'adozione di tecniche consigliate dalla letteratura medica, avrebbe determinato la eliminazione dell'evento, di modo che è stato ritenuto responsabile il medico per avere omesso di intervenire tempestivamente nell'esecuzione di una determinata opera medica. E allora anche in questo caso, vedete, che quel raffronto tra caso concreto e causa medica, non soltanto dalla sentenza precedentemente citata e richiamata, viene esteso ad un comportamento successivo, ma in questo caso, viene raffrontato ad una tempestività di intervento da parte del medico. E anche questo rispetto alla decisione precedente offre un momento di riflessione.

Secondo altra decisione, ma non vi voglio tediare a lungo con questa elencazione di casi, ma forse il riferimento a casi specifici serve a determinare argomenti di discussioni, sussiste la responsabilità per il reato di lesioni colpose da parte del medico che abbia omesso di prescrivere al paziente i necessari esami ematochimici che avrebbero consentito di rilevare tempestivamente l'insorgere della malattia renale, causata da un pregresso uso di farmaco, farmaco di cui doveva conoscere i possibili effetti nefro-tossici. E allora, anche in questo caso, vi è uno slabbramento, una espansione del comportamento vietato, che non è quindi limitato attraverso la causazione, solamente della causazione dell'evento. Ma la causazione dell'evento risale ad una fase addirittura di individuazione di una malattia, di un possibile verificarsi di una successiva patologia. Ecco quindi che quei criteri stabiliti dalla corte di cassazione a sezioni unite, nella successiva valutazione della stessa corte, hanno portato a successivi interventi di espansione. In parole povere voglio dire che malgrado quella decisione delle sezioni unite avesse richiamato l'attenzione dell'interprete sulla necessità di

raffrontare di volta in volta, quel caso concreto, attraverso quella valutazione di quel caso concreto, abbiamo di nuovo assistito ad una reintroduzione di quell'esito di probabilità e di possibilità che invece era stato, e quindi con nesso di causalità, era stato finalmente, definitivamente abbandonato da quella ultima decisione e non in riferimento alle precedenti. Vedete, quando si fa riferimento, sia nella tecnica normativa sia anche nella stesura di provvedimenti che decidono di una disavventura o di un caso giudiziario, si fa sovente riferimento all'uso di aggettivi, di avverbi evidentemente si lega il criterio interpretativo a mio avviso a elementi che possono sfumare di volta in volta e che poi finiscono per essere la più aperta significazione di negazione del concetto stesso che si vuole esprimere. Dire che è probabile.... [*fine 3° cassetta.... La relazione non continua nella 4° cassetta*]